



DTM/2

OGGETTO:

CHIARIMENTI SU OBBLIGO DI TESSERAMENTO E DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO – VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE E GLI SPORT

Ciascun atleta - iscritto a referto dovrà essere tesserato. La validità del tesseramento decorre dal giorno successivo alla data di vidimazione del cartellino. **Non e' assolutamente ammessa** la partecipazione di atleti senza tesseramento neanche alla prima giornata di campionato (o alla prima festa mini). Il “**riconoscimento**” degli atleti iscritti a referto - effettuato dall'arbitro prima dell'inizio di ciascuna gara – sarà effettuato previa esibizione in originale di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, etc.).

Per tutti gli atleti **minorenni - di qualunque categoria e sport - che non sono in possesso di carta d'identità**, il Comitato Regionale, con delibera del 5 settembre 2009, ha statuito che il “riconoscimento” sarà effettuato esclusivamente previa esibizione della cd. **legalizzazione della foto (ex foto autenticata)** rilasciata dai comuni di residenza.

Non è più richiesta, pertanto, l'esibizione del codice fiscale.

Per l'anno sportivo in corso è valida anche la legalizzazione della foto **rilasciata dai Comuni di residenza l'anno scorso, che però deve essere vidimata (prima dell'inizio del campionato) dal Comitato Regionale con timbro datario di quest'anno sportivo.**

L'atleta che risulti sprovvisto del tesseramento poiché smarrito, dimenticato o perché, nonostante vidimazione, non è stato ancora ritirato presso la Segreteria Regionale, potrà partecipare alla gara sub-judice (una sola volta), previa dichiarazione scritta del Dirigente Locale in cui si attesti che l'atleta è regolarmente tesserato per l'anno sportivo in corso. Se al successivo controllo in Segreteria Regionale l'atleta dovesse risultare non tesserato, la squadra per cui ha giocato sarà sanzionata con la sconfitta “a tavolino” ed il Dirigente che ha rilasciato mendace dichiarazione con provvedimenti disciplinari.